



**CONVENZIONE TRA
FEDERSANITA'- ANCI
E
INA ASSITALIA S.p.A.**

FEDERSANITA'- ANCI (di seguito FEDERSANITA'), con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, in persona del Dr. Enzo Chilelli, in qualità di direttore Generale, che dispone dei necessari poteri di firma per impegnare FEDERSANITA' nel presente contratto

da una parte

E

INA ASSITALIA S.p.A. (di seguito INA ASSITALIA), con sede legale in Via Leonida Bissolati n. 23 – 00187 - Roma, capitale sociale € 618.628.450,00 i.v., Partita IVA 00885351007, C.F. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 00409920584, iscritta all'Albo delle imprese ISVAP n. 1.00021, appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 026, in persona del Dott. Leonardo Corsi, in qualità di Direttore Commerciale e del ~~Dot.~~ Pierpaolo Pellisseri, in qualità di Responsabile Marketing, che dispongono dei necessari poteri di firma per impegnare INA ASSITALIA nel presente contratto

dall'altra

(entrambe anche definite di seguito "le Parti" o, distintamente, "la Parte")

PREMESSO CHE

- a. INA ASSITALIA, primaria compagnia assicurativa, appartenente al Gruppo Generali, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e non-vita, è disponibile a concedere condizioni



di favore ai dipendenti delle aziende sanitarie associate a FEDERSANITA' per la stipulazione di polizze di assicurazione, distribuite per il tramite delle proprie Agenzie su tutto il territorio nazionale.

- b. FEDERSANITA' ravvisa l'utilità di offrire ai dipendenti delle aziende sanitarie ad essa associate uno speciale trattamento per la stipulazione di polizze di assicurazione, il cui premio verrà corrisposto dai singoli contraenti.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni e Ambito di Applicazione

Ai fini della presente Convenzione le Parti convengono le seguenti definizioni.

- "Contraenti": si intendono unicamente i dipendenti delle aziende sanitarie associate a FEDERSANITA'.

Tutte le offerte di prodotti INA ASSITALIA previste dalla presente Convenzione si intendono quindi circoscritti ai soli dipendenti delle aziende sanitarie associate a FEDERSANITA', come sopra definiti, a condizione che risiedano in Italia.

- "Prodotti": si intendono i contratti assicurativi forniti da INA ASSITALIA, a termini della presente Convenzione.

Art. 3 - Oggetto

Tutte i dipendenti delle aziende sanitarie associate a Federsanità, come definiti all'articolo che precede, potranno stipulare una o più polizze di assicurazione alle condizioni di favore di seguito indicate.



3.1 Assicurazione Danni Non Auto

I Contraenti, come definiti all'art. 2, potranno stipulare uno dei seguenti prodotti, alle condizioni di sconto esclusive di seguito indicate:

- polizza "Casa Dolce Casa": sconto del 25%
- polizza "Persona Sicura": sconto del 5%
- polizza "Salute Cash": sconto del 20%
- polizza "Salute Sicura": sconto del 15%

3.2 Assicurazione Vita

I Contraenti, come definiti all'art. 2, potranno stipulare uno dei seguenti prodotti alle Condizioni Speciali Convenzioni:

- Polizza "Pip Primo" integrato con copertura Long Term Care gratuita fino al 31/12/2015
- Polizza "Essere Client"
- Polizza "Essere in Azione Client"
- Polizza "Cresciamo Insieme Client"
- Polizza "Sette Client"
- Polizza "Futuro Sicuro Speciale Convenzioni"
- Polizza "Futuro Sicuri 2Vantaggi Speciale Convenzioni"

Ferma l'applicazione degli sconti e delle condizioni di agevolazione di cui alla presente Convenzione, la stipulazione dei singoli contratti di assicurazione rimarrà, comunque, sottoposta alle condizioni di legge e di contratto vigenti al momento del perfezionamento degli stessi.

Gli Agenti e gli altri intermediari della rete INA ASSITALIA svolgeranno, verso i clienti che si presenteranno a termini della presente Convenzione, tutte le attività di intermediazione, ed in particolare di illustrazione delle caratteristiche dei prodotti assicurativi, nel pieno rispetto delle normative sia di legge sia regolamentari.

Art. 4 - Costi dell'Accordo



Nessun compenso è dovuto da una delle Parti all'altra per effetto del presente Accordo, i cui costi resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Le parti si danno reciprocamente atto che FEDERSANITA' non svolge, né dovrà svolgere, alcuna attività, diretta o indiretta, a titolo oneroso come gratuito, di intermediazione in relazione ai contratti che risulteranno stipulati a norma della presente Convenzione.

Art. 5 – Uso reciproco dei marchi

Le Parti, relativamente ai rispettivi marchi che saranno utilizzati per le attività di cui alla presente Convenzione, si danno reciprocamente autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Per tutta la durata della presente Convenzione le Parti si concedono reciprocamente il diritto, non esclusivo e non trasferibile ad alcun titolo, di utilizzare i marchi di cui al comma precedente, in relazione alle attività oggetto della Convenzione medesimo.

Dal momento che il diritto di cui al comma che precede non rappresenta un diritto di licenza d'uso, le Parti non daranno luogo alla trascrizione prevista dall'art. 49 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 e successive modificazioni.

La modulistica ed il materiale promozionale e pubblicitario, relativi alla presente Convenzione, saranno di volta in volta individuati dalle Parti di comune accordo.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le concessioni di cui al presente articolo, corrispondendo esse agli interessi specifici e propri di ciascuna parte per l'attuazione di quanto pattuito nella presente Convenzione.

L'autorizzazione di cui al presente articolo si intende automaticamente decaduta e risolta alla cessazione di efficacia, per qualunque titolo o ragione, della presente Convenzione.

Art. 6 - Campagne pubblicitarie e/o promozionali



Le parti si impegnano a concordare, di comune intesa, modalità, tempi e luoghi di qualunque iniziativa/campagna/comunicazione pubblicitaria e/o promozionale relativa alla presente Convenzione, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 7 - Riservatezza e Privacy

Le Parti si impegnano reciprocamente a non diffondere a terzi alcuna informazione e/o documentazione acquisita in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano inoltre, con riferimento ai dati personali dei Clienti, dei Richiedenti e dei Titolari, di aver sempre trattato e di impegnarsi a trattare in futuro tali dati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196) e del Codice Deontologico (G.U. n.300 del 23/12/2004), nonché delle eventuali relative successive modifiche ed integrazioni normative.

Art. 8 - Modifiche e/o integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione della presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto da parte di soggetti abilitati ad impegnare le Parti.

Art. 9 - Durata, recesso, cessazione d'efficacia

La Convenzione avrà durata annuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione, inoltrando all'altra Parte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza (originaria o a seguito di rinnovo tacito) della Convenzione medesima, formale disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Potranno continuare a fruire delle condizioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione tutti i contratti di assicurazione che verranno stipulati per tutta la durata, originaria o successivamente rinnovata, della Convenzione medesima.

Art. 10 - Risoluzione



In caso di inadempimento di una delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, la Parte inadempiente potrà essere chiamata dall'altra Parte, tramite lettera raccomandata con avviso di ricezione, ad adempiervi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Decorso inutilmente detto termine, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di risarcire l'altra Parte dei danni eventualmente subiti.

I contratti assicurativi in essere al momento della risoluzione della presente Convenzione continueranno ad essere validi fino alla loro naturale scadenza.

Art. 11 – Comunicazioni

Ai fini della sua validità, qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere effettuata esclusivamente mediante raccomandata AR anticipata via fax presso la sede legale delle Parti che attualmente è fissata ai seguenti indirizzi:

FEDERSANITA'- ANCI, Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma

INA ASSITALIA S.p.A., Via Leonida Bissolati n. 23 – 00187 - Roma

Art. 12 - Trattative

La presente Convenzione è stata oggetto di un'articolata trattativa e negoziazione tra le Parti che ne hanno separatamente esaminata ogni singola clausola, ben comprendendo ogni suo patto e condizione e, conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui all'art.1341 c.c. non trovano applicazione.

Art. 13 – Foro competente

Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione le Parti convengono che competente, in via esclusiva, sarà il Tribunale di Roma.



Art. 14 Codice etico e D.LGS. 231/01

Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'esecuzione della presente Convenzione, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico da ciascuna Parte approvato, come pubblicati sui rispettivi siti web, per quanto tra loro compatibili.

Roma, *14* Maggio 2011

FEDERSANITA'-ANCI

(Enzo Chilelli)

INA ASSITALIA S.p.A.

(Leonaria Corsi)

(Pierluigi Belliseri)